

BOZZE DI STAMPA

11 luglio 2017

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale (2856)**

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7.

1.3

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE,
CAPPELETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI,
SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

1.4

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

1.5

GAETTI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale*). – 1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.

4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

5. L'Alfa provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina *web*, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina *web* del Ministero.

7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monodose;

3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

6) la creazione di un'apposita pagina *web* che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;

9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

10) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;

11) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.

10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.6

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale)*. – 1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con in tesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 19 gennaio 2017, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere dati delle banche dati digitali regionali al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione.

4. È istituito, nell'ambito del Ministero della salute, un apposito Fondo nazionale per la prevenzione vaccinale seguito denominato «Fondo», con dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) alla realizzazione e alla tenuta dell'Anagrafe vaccinale di cui al comma 2;

b) alla promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV;

3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

6) la creazione di un'apposita pagina *web* che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire la sensibilizzazione sul tema;

9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

c) alla diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione di cui alla lettera b) del comma 4, che deve in ogni caso avvenire in modo graduale o a fasi e che inizialmente devono coinvolgere regioni «pilota», a cui si aggiungono successivamente le altre regioni. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.

6. Le somme di cui al comma 4 sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.

7. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori quali antidifterite, antitetanica, antipoliomielite e antiepatite B, nonché in formulazione monodose;

b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati.

8. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

9. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio-nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 8, adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.

11. A decorrere dal 2019, il PNPV, adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha durata quinquennale.

12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica-economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.7

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale*). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, en-

tro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;

b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione.

5. È istituito nell'ambito del Ministero della salute, un apposito Fondo nazionale per la prevenzione vaccinale, di seguito denominato Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) alla realizzazione e alla tenuta dell'Anagrafe vaccinale cui al comma 3;

b) alla promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV;

3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

6) la creazione di un'apposita pagina *web* che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire la sensibilizzazione sul tema;

9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino.

c) alla diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

6. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione di cui alla lettera *b*), del comma 5, del presente articolo, che deve in ogni caso avvenire in modo graduale o a fasi e che inizialmente devono coinvolgere regioni «pilota», a cui si aggiungono successivamente le altre regioni. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.

7. Le somme di cui al comma 5 sono ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.

8. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

9. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale;

10. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni

ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 8, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.

11. A decorrere dal 2019, il PNPV, adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha durata quinquennale.

12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.8

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Vaccinazioni obbligatorie*). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

5. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 3, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.9

TAVERNA, GAETTI, MARTON, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose*). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;

b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vacci-

nale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare con sede a Firenze».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.10

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose*). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;

b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.11

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Vaccinazioni obbligatorie*). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

4. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.300

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale*) — 1. La presente legge è finalizzata ad armo-

nizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali, di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con un unico calendario nazionale, validato dall'Istituto superiore di sanità.

4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

5. L'Azienda Italiana del Farmaco (AIFA) provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina *web*, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni sia in termini di salute pubblica che di maggiori spese, predisponendo relazioni semestrali che sono rese pubbliche e pubblicate sulla pagina *web* del ministero.

7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV e la rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale, con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monodose;

3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

6) la creazione di un'apposita pagina *web* che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;

9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

10) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.

10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale, qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto Superiore della Sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici, il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del Comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra sessantuno giorni e sedici anni, il Governo, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del farmaco, è delegato ad adattare periodicamente un decreto legislativo con apposite disposizioni relative alla tipologia, ai modi e ai tempi della somministrazione dei vaccini, nonché disposizioni in riferimento all'estensione dell'obbligo vaccinale, per singole patologie, a soggetti appartenenti anche a fasce d'età diverse in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed anche in base al calendario vaccinale nazionale, sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate:

- a)* anti-poliomielitica;
- b)* anti-difterica;
- c)* anti-tetanica;
- d)* anti-epatite B;
- e)* anti-morbillo;
- f)* anti-parotite;
- g)* anti-rosolia.

3. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, il Governo può introdurre l'obbligo vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari esposti a rischi epidemiologici, indicando le vaccinazioni obbligatorie per tali operatori sanitari».

1.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni; il Governo, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia italiana del Farmaco, è delegato ad adottare periodicamente un decreto legislativo recante apposite disposizioni relative alla tipologia, ai modi e ai tempi della somministrazione dei vaccini, nonché disposizioni in riferimento all'estensione dell'obbligo vaccinale, per singole patologie, a soggetti appartenenti anche a fasce d'età diverse in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed anche in base al calendario nazionale vaccinale, sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-morbillo;
- f) anti-parotite;
- g) anti-rosolia.

3. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, il Governo può introdurre l'obbligo vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari esposti a rischi epidemiologici, indicando le vaccinazioni obbligatorie per tali operatori sanitari».

1.15

PEPE, Maurizio ROMANI

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. Al fine di preservare lo stato di salute dei minori e della collettività, consentendo una corretta informazione agli esercenti la podestà genitoriale sui minori da sottoporre a vaccinazione in merito all'assenza di reazioni avverse ai vaccini, i pediatri di libera scelta sono tenuti a garantire la profilassi vaccinale previa raccolta anamnestica e previo rilascio di un valido certificato di idoneità alla stessa, da consegnare all'esercente la podestà genitoriale al momento della somministrazione del vaccino.

2. La profilassi vaccinale di cui al comma 1 non è effettuata ne casi di accertato pericolo concreto per la salute del minore in relazione a specificità cliniche».

1.1500/1

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019; approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 2003, n. 131, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
 - b) anti-difterica;
 - c) anti-tetanica;
 - d) anti-epatite B».
-

1.1500/2

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1 sopprimere le parole: «, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,».

1.1500/3

MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.1500, capoversi «1, 1-bis e 1-quater» sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».

1.1500/4

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».

Conseguentemente,

al comma 1-bis, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno»;

al comma 1-quater, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno»;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».

1.1500/5

MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.1500, capoversi «1» e «1-bis» dopo le parole: «per i minori di età compresa tra zero e sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».

1.1500/6

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, comma 1, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».

1.1500/7

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»;*
- b) *al comma 1-bis sopprimere le parole: «obbligatorie e».*

Conseguentemente sopprimere il comma 1-ter.

1.1500/8

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche:

- c) *al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»;*
- d) *al comma 1-bis sopprimere le parole: «obbligatorie e».*

Conseguentemente:

- b) *sopprimere il comma 1-ter;*
 - c) *sopprimere il comma 4;*
 - d) *all'articolo 2 sopprimere il comma 4;*
 - e) *all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «comma 4»;*
 - f) *sopprimere l'articolo 6.*
-

1.1500/9

TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZUFFADA, GRANAIOLA, Maurizio ROMANI, MUSSINI

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monodose».

1.1500/10

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie» con la seguente: «facoltative».

Conseguentemente al comma 1-bis sostituire le parole: «obbligatorie» con la seguente: «facoltative».

1.1500/11

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: «raccomandate».

1.1500/12

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.1500, capoversi «1» e «1-bis» sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».

1.1500/13

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «in base alle» con le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle».

Conseguentemente:

al comma 1-bis, sostituire le parole: «in base alle» con le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle»;

al comma 1-quater, sostituire le parole: «in base alle» con le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle».

1.1500/14

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e f).

1.1500/15

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.1500, capoverso «1-bis» sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».

1.1500/16

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, sopprimere le lettere da e) a f);*
 - 2) *sopprimere i commi 1-bis e 1-ter;*
 - 3) *al comma 1-quater, sostituire la lettera d) con le seguenti:*
«d) anti-morbillo;
d-bis) anti-pertosse;
d-ter) anti-rosolia».
-

1.1500/17

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

1.1500/18

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

Al comma 1, sopprimere le lettere da e) a f).

1.1500/19

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno di età. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano:

- a) ai minori nati da madre HBsAg positiva;
- b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi;
- c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero trasfusioni;

1.1.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.1500/20

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1 Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'*Haemophilus influenzae* di tipo b, di cui alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.1500/21

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

Conseguentemente al comma 1-quater sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

- a) anti-morbillo;
 - b) anti-rosolia;
 - c) anti-parotite;
 - d) anti-meningococcica B;
 - e) anti-meningococcica C;
 - f) anti-pneumococcica.
-

1.1500/22

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

1.1500/23

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-bis.

1.1500/24

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
 - b) anti-rosolia;
 - c) anti-parotite;
 - d) anti-varicella;
 - e) anti-pertosse;
 - f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
 - g) anti-meningococcica B;
 - h) anti-meningococcica C».
-

1.1500/25

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500 al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie» con: «raccomandate».

1.1500/26

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite» con le seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».

1.1500/27

TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite» con le seguenti: «raccomandate, gratuite e disponibili in formulazione monodose.».

1.1500/28

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).

1.1500/29

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

1.1500/30

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

1.1500/31

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).

1.1500/32

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«1-bis.1. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera b) del comma 1-bis, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento del dodicesimo anno di età.

1-bis.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

1.1500/33

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. La vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, deve essere effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età».

1.1500/34

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata al dodicesimo anno di età».

1.1500/35

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-bis.1. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 milioni euro per il 2017 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, mediante riduzione di 20 milioni e per il 2018 di 130 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

1.1500/36

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-bis.1. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle vaccinazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis possono essere differite al terzo anno di età sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori o affidatari del minore. In tali circostanze competenti servizi vaccinali assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6».

Conseguentemente, al capoverso «Conseguentemente»:

a) *premettere le seguenti parole:* «al comma 3», *sostituire le parole:* «dal comma 2» *con le seguenti:* «dai commi 1-bis.1 e 2»;

b) *sostituire il secondo alinea con il seguente:* «al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «disciplinato dai commi 1, 1-bis, 1-bis.1, 2 e 3»;

c) *al terzo alinea sostituire le parole da:* «e le parole» *fino alla fine con le seguenti:* «e le parole»: *indicate all'articolo 1, comma 1» con le seguenti:* »disciplinate dall'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-bis.1».

1.1500/37

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, TOCCI

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-bis.1. Su motivata richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, restando valide le condizioni previste per l'accesso ai servizi per l'infanzia e con l'esclusione dei gruppi di popolazione a maggior rischio d'infezione singolarmente valutati, può essere concessa una diversa cadenza nelle somministrazioni previste dal calendario vaccinale nazionale, purché il programma di vaccinazioni obbligatorie sia completato entro i trentasei mesi di vita e garantisca l'efficacia dei richiami, Tale diversa cadenza è definita d'intesa con il Servizio vaccinale della ASL, sulla base di protocolli nazionali».

1.1500/38

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-ter.

1.1500/39

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-ter), con il seguente:

«1-ter. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza».

1.1500/40

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «dei dati epidemiologici», inserire le seguenti: «, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge».

1.1500/41

TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, RIZZOTTI, VOLPI, ZUFFADA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «dati epidemiologici» inserire le seguenti: «nonché delle reazioni avverse».

1.1500/42

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «delle coperture vaccinali raggiunte» inserire le seguenti: «nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge».

1.1500/43

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «coperture vaccinali raggiunte» aggiungere le seguenti: «e degli eventi avversi».

1.1500/44

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sopprimere le parole: «da adottare decorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale» nonché sostituire le parole: «può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.» con le seguenti: «adotta nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica».

1.1500/45

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.1500, al capoverso «1-ter», ter«, sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le parole: «decorso un anno» e sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le parole: «con cadenza annuale».

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.1500/46

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.1500/47

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

Conseguentemente sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le seguenti: «con cadenza biennale».

1.1500/48

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

1.1500/49

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, , dopo le parole: «comma 1-bis» inserire le seguenti: «nonché le lettere e) e f) di cui al comma 1».

1.1500/50

PUPPATO

All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con le stesse modalità, il Ministero della salute può reintrodurre l'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis».

1.1500/51

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quater.

1.1500/52

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:

«1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla lettera a)

del comma 1-quater, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età.

1-quater.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

1.1500/53

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:

«1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il rotavirus, di cui al comma 1-quater, lettera d) è somministrata a partire dalla sesta settimana e non oltre la dodicesima settimana. Il completamento del ciclo vaccinale avviene entro e non oltre il compimento delle prime 24 settimane. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

1.1500/54

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quinquies.

1.1500/55

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies.1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente informati:

a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli stessi;

b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione;

c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione;

d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento.».

1.1500/56

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-quinquies.1. Al fine di favorire una maggiore risposta anticorpale alle vaccinazioni e di limitare l'insorgenza di eventuali eventi avversi conseguenti all'assunzione di alluminio, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in collaborazione con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e con gli esperti del Istituto Superiore di Sanità (ISS), provvede ad assicurare nuove formulazioni delle vaccinazioni obbligatorie, di cui ai commi 1 e 1-bis, prevedendo la sostituzione dell'alluminio con l'adiuvante AS04.».

1.1500/57

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-quinquies.1. Al fine di favorire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco

(AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quater*.».

1.1500/58

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*.1. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-*quater*, alla ricerca di un eventuale mutazione del gene *mthfr* (metil-tetra-idrofolato-reduttosi).».

1.1500/59

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*.1. L'attività del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta è supportata dalla presenza di personale sanitario, specificata mente formato a condurre il counselling prevaccinale, e che provvede alla raccolta del consenso informato ed alla compilazione della scheda anamnestica, nella quale sono segnalate le specificità cliniche del minore che potrebbero rendere necessari ulteriori approfondimenti o modifiche al calendario vaccinale.».

1.1500/60

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*.1. Al personale sanitario, preposto alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-*quater* e all'anamnesi prevaccinale, non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo o incentivo.».

1.1500

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.

1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-meningococcica B;
- b) anti-meningococcica C;
- c) anti-pneumococcica;
- d) anti-rotavirus.

1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma *1-quater*, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017».

Conseguentemente:

– al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;

– al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;

– al comma 1 dell'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» inserire la seguente: «obbligatorie» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».

1.301

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento

del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni» e dopo le parole: «al minore», inserire le seguenti: «o, nel caso di maggiorenne, ad assumere»;

sopprimere il comma 5.

1.302

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria, ai servizi educativi per l'infanzia e all'istruzione. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori» inserire le seguenti: «nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni» e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel caso di maggiorenne, ad assumere»;

sopprimere il comma 5.

1.303

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo».

Conseguentemente:

sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni» e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel caso di maggiorenne, ad assumere»;

sopprimere il comma 5.

1.16

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministero della Salute, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che, a seguito del raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute obbligatorie.

1-*ter*. L'elenco di cui al comma 1-*bis* è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione scientifica».

1.17

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 3-*bis*».

Conseguentemente dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministro della Salute, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che; a seguito del raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute obbligatorie.

3-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione scientifica».

1.18

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale; per i minori di età compresa tra zero e il compimento del sedicesimo anno sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

1-bis. Sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-pertosse;
- b) anti *Haemophilus influenzae* tipo b;
- c) anti-meningococcica C;
- d) anti-morbillo;
- e) anti-rosolia.

1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione modose per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».

1.19

PUPPATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-epatite B;
- d) anti-meningococcica B;
- e) anti-meningococcica C;
- f) anti-rosolia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferma restando la gratuità delle vaccinazioni, le vaccinazioni di seguito indicate sono obbligatorie ove la copertura nazionale scenda al di sotto del novanta per cento (90%):

- a) anti-pertosse;
- b) anti *Haemophilus influenzae* tipo b;
- c) anti-morbillo;
- d) anti-parotite;
- e) anti-varicella».

1.20

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) Anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;

- e) anti-pertosse;
 - f) anti Haemophilus Influenzae tipo b;
 - g) anti-meningococcica B;
 - h) anti-meningococcica C;
 - i) anti-morbillo;
 - l) anti-rosolia;
 - m) anti-parotite;
 - n) anti-varicella;
 - o) anti-pneumococcica;
 - p) anti-rotavirus;
 - q) anti-influenzale;
 - r) anti-HPV».
-

1.21

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,».

1.22

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, eliminare la frase: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale».

1.23

MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO

Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.304

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 1, dopo la parola: «garantire», inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.24

RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 1, dopo le parole: «europeo ed internazionale», inserire le seguenti: «per gli operatori scolastici, per gli operatori socio sanitari e».

1.25

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».

1.26

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».

1.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti gli operatori delle istituzioni scolastiche».

1.28

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».

1.29

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e».

Conseguentemente:

- a) *sopprimere i commi 4 e 5;*
 - b) *all'articolo 2 sopprimere il comma 4;*
 - c) *all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 4 e 5»;*
 - d) *sopprimere l'articolo 6.*
-

1.30

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie e».

1.31

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e» con la seguente: «raccomandate».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

1.32

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite,» con le seguenti: «, in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».

1.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».

1.34

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione delle».

1.35

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.68

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n), con le seguenti:

- «a) anti-poliomielitica;*
- b) anti-difterica;*
- c) anti-tetanea;*
- d) anti-epatite B».*

«1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:

- a) anti-pertosse;
 - b) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
 - c) anti-meningococcica B;
 - d) anti-meningococcica C;
 - e) anti-morbillo;
 - f) anti-rosolia;
 - g) anti-parotite;
 - h) anti-varicella.
-

1.69

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n), con le seguenti:

- «a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
- g) anti-morbillo;
- h) anti-rosolia;
- i) anti-parotite».

«1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:

- a) anti-meningococcica-B;
 - b) anti-meningococcica-C;
 - c) anti-varicella.
-

1.36

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.40

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.41

RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), m) e n).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinate, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».

1.42

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le lettere da e) a n).

1.43

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR,
GRANAIOLO, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio
ROMANI

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), l), m), n).

1.44

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere le lettere da e) a n).

1.45

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.46

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI,
DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.47

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La vaccinazione anti *Haemophilus influenzae* tipo b è obbligatoria per i minori di età compresa fra zero e cinque anni».

1.48

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.49

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.50

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.51

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), m) e n).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro

della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.».

1.52

BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e n).

1.53

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere le lettere g), m) e n).

1.54

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI

Al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).

1.55

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.56

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.57

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.58

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI,
DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.59

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.60

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI,
DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI,
DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.62

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.63

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

1.64

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR,
GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio
ROMANI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

1.65

TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI,
DONNO, CASTALDI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

1.66

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.67

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

1.71

BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle vaccinazioni di cui alle lettere *i*), *l*) e *m*) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età sulla base di un dis-

senso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze competenti servizi vaccinali assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo la parola: «comma» inserire le seguenti: «1-bis e»;*

b) *al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»;*

c) *all'articolo 3, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1» fino alle seguenti: «commi 2 e 3» con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».*

1.305

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle vaccinazioni di cui alle lettere *i*), *l*) e *m*) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze i competenti servizi vaccinali assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6».

Conseguentemente:

al comma 3, dopo la parola: «comma», inserire le seguenti: «1-bis e»;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»;

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1», fino a: «commi 2 e 3», con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».

1.72

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro *virus* dell'epatite B, di cui alla lettera *d*) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno di età.

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano:

- a*) ai minori nati da madre HBsAg positiva;
- b*) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi;
- c*) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero trasfusioni;

1-ter. La somministrazione del vaccino contro il *virus* della rosolia, di cui alla lettera *l*) del comma 1, deve essere effettuata ai soli minori ai sesso femminile e non prima del compimento del dodicesimo anno di età.

1-quater. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla lettera *g*) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.73

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il *virus* dell'epatite B, di cui alla lettera *d*) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni di cui al primo periodo, non si applicano:

- a*) ai minori nati da madre HBsAg positiva;
 - b*) ai minori conviventi con soggetti RBsAg positivi;
 - c*) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero trasfusioni;».
-

1.74

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare l'effettuazione delle vaccinazioni, di tutelare la salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi di cui al primo comma, il Ministero della salute promuove le iniziative di corretta comunicazione e informazione di cui al successivo articolo 2».

1.75

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, istituisce il registro nazionale dei vaccinati (RNV) e dei non vaccinati (RNNV) al fine di monitorare e controllare lo stato di salute dei bambini appartenenti alle rispettive coorti».

1.76

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione avversa a vaccino».

1.77

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta dall'effettuazione di esami tesi a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a sviluppare patologie autoimmuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da un'approfondita anamnesi personale e familiare del bambino».

1.78

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità di insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzato al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell'eventuale periodo di prematurità alla nascita».

1.79

BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, GOTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.:

«1-bis. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente».

1.80

RIZZOTTI, GASPARRI, MALAN, MANDELLI, GIBIINO, SCHIFANI, SCOMA, ZUFFADA, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'obbligo di cui al comma è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4».

1.81

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del comma 1, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento del dodicesimo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.82

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.83

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'*Haemophilus influenzae* di tipo b, di cui alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.84

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile la formulazione modose per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1».

1.307

Maurizio ROMANI, BENCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui al comma 1, alla ricerca di un eventuale mutazione del gene *mthfr* (metil-tetra-idrofolato-reduttosi)».

1.85

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente informati:

a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli stessi;

b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle possibili conseguenze sanitarie- derivanti dalla mancata vaccinazione;

c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione;

d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».

1.306

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente informati:

a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli stessi;

b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione;

c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione;

d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».

1.86

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovato dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, costituisce motivo di esonero da successive vaccinazioni».

1.87

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 2, dopo le parole: «dal medico curante;», aggiungere le seguenti: «o dal medico che operi in regime libero professionale.».

1.88

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 2, dopo la parola: «sierologica», inserire le seguenti: «da effettuarsi a carico del SSN».

1.308

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 2, dopo la parola: «sierologica», inserire le seguenti: «da effettuarsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale».

1.89

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'obbligo».

1.90

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole «dal comma 2,» con le seguenti: «dal comma 2, dal presente comma e dal comma 4,»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis.».

1.309

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «dal comma 2», con le seguenti: «dal comma 2, dal presente comma e dal comma 4»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: », fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis».

1.91

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero dell'obbligo della vaccinazione per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale di cui all'articolo 1, comma 2, non deve comportare inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata».

1.92

MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esclusione dal protocollo vaccinale avviene non solo con visita anamnestica, ma anche a seguito di valutazione di eventuali polimorfismi genetici del citocromo p450 atto alla metabolizzazione e disintossicazione dell'organismo ed eventuali anomalie genetiche che rendano incompatibile la vaccinazione».

1.93

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 debbono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate da medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».

1.94

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 3, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2».

1.95

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 3, sopprimere la parola: «solo».

1.96

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 3, dopo le parole: «dal pediatra di libera scelta», inserire le seguenti: «o dal medico che operi in regime libero professionale».

1.97

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verifica semestralmente il rispetto degli obiettivi minimi di prevenzione vaccinale specifico per ogni patologia».

1.98 (testo 2)/1

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.98 testo 2, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

«3-bis.1. Le vaccinazioni possono essere omesse, nei parenti in linea retta o collaterale, delle persone riconosciute danneggiate da vaccino».

1.98 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS), a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere».

1.310

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'AIFA provvede, avvalendosi di una Commissione tecnico scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e privi di conflitti di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero la relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. La relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno».

1.99

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le vaccinazioni possono essere omesse, nei parenti in linea retta o collaterale, delle persone riconosciute danneggiate da vaccino».

1.100

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, le vaccinazioni possono essere omesse o differite per i minori, fratelli o sorelle di soggetti cui sia stato riconosciuto l'indennizzo per danno vaccinale».

1.101

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fine di rendere più agevole l'accesso alla terapia vaccinale, la somministrazione può essere effettuata da medici e infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale».

1.311

Maurizio ROMANI, BENCINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'attività del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta è supportata dalla presenza di personale sanitario, specificamente formato a condurre il *counselling* prevaccinale, e che provvede alla raccolta del consenso informato ed alla compilazione della scheda anamnestica, nella quale sono segnalate le specificità cliniche del minore che potrebbero rendere necessari ulteriori approfondimenti o modifiche al calendario vaccinale».

1.312

Maurizio ROMANI, BENCINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al personale sanitario, preposto alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui al comma 1 e all'anamnesi prevaccinale, non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo o incentivo».

1.102

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 2 sopprimere il comma 4;*
 - b) *all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 4 e 5»;*
 - c) *sopprimere l'articolo 6.*
-

1.103

BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, GOTOR

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.

1.104

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente,

- a) *all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila di euro nel 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) *all'articolo 3, comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo.*

1.105

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Sopprimere i commi 4 e 5.

1.106

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila euro nel 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.107

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5» con le seguenti: «di cui al comma 5».

1.108

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 4.

1.109

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

1.110

RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i soggetti obbligati di cui ai medesimo comma 1a, nonché, in caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e la persona cui il minore sia stata affidata ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.

1.313

FUCKSIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori di età sono tenuti alla frequenza obbligatoria di un corso formativo e di sensibilizzazione sul tema della tutela della salute pubblica, sul mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale».

1.111

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 200».

1.112

RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.113

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, lettere da a) a d), ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento».

1.114

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «comma 1,» inserire le seguenti: «l'Azienda Sanitaria Locale del luogo di residenza dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori notifica, a loro spese, un ammonimento, contenente l'indicazione del termine perentorio di novanta giorni per adempiere. In ipotesi di ulteriore inadempimento,».

1.115

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori», con le seguenti: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori, al direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o alla persona cui il minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche e integrazioni,» e al secondo periodo, sostituire le parole: «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori», con le seguenti: «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, il direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche e integrazioni,».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori», con le seguenti: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori, al direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o alla persona cui il minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche e integrazioni,».

1.116

LA COMMISSIONE

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «e ai tutori» con le seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari», e, al secondo periodo, sostituire le parole: «e i tutori» con le seguenti: «, i tutori e i soggetti affidatari».

1.117

RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 4, sostituire le parole: «e ai tutori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184».

1.118

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro cinque a euro cinquanta».

1.119

BERGER, ZIN

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro trenta a euro cento cinquanta».

1.120

PUPPATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «a euro cinquecento».

1.121

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cento a euro milleduecento».

1.122

PANIZZA, ZELLER, ZIN

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro duecento a euro millecinquecento».

1.123

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duecento a euro duemilaquattrocento».

1.124

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trecento a euro tremilaseicento».

1.125

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «a euro duemila».

1.127/1

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» fino alla fine con le seguenti: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro 100 a euro 500» e aggiungere in fine il seguente periodo: «A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.127/2

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «da "da euro cinquecento a euro settemilacinquecento" con le seguenti: "da 1 a 3 centesimi di euro"».

1.127/3

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 1.127, sostituire la cifra: «tremilacinquecento» con la seguente: «seicento».

1.127/4

MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.127 aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

1.126

BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «settemilacinquecento» con la seguente: «duemilacinquecento».

1.127

LA COMMISSIONE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento», con le seguenti: «a euro tremilacinquecento».

1.128

MALAN

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.129

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La sanzione di cui al periodo precedente è ridotta nella misura minima del 50 per cento e massima del 70 per cento qualora i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, partecipino volontariamente alle iniziative di informazione previste dall'articolo 2, comma 2, della presente legge».

1.130

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI

Al secondo periodo del comma 4, sostituire le parole: «territorialmente competente» con le seguenti: «nel cui territorio risulta residente il minore».

Conseguentemente, la medesima sostituzione interviene ovunque ricorra nel testo.

1.131

DI BIAGIO

Al comma 4, le parole da: «, a condizione che» fino a: «in relazione all'età» sono soppresse.

1.132

BARANI, MAZZONI

Al comma 4, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: «, né i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i minori che richiedano diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare possibili reazioni avverse del vaccino».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 atte stante richiesta di diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare possibili reazioni avverse del vaccino, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccina-

zioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 maggio 2018, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge 1».

1.133

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sanzione non è comminata nei casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita».

1.134/1

MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.134 aggiungere infine il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo non è comminata nei casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita».

1.134

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome».

1.135 (id. a 1.136 e 1.137)

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 4».

1.138

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere il comma 5.

1.139

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 5.

1.140

D'AMBROSIO LETTIERI

Il comma 5 è soppresso.

1.141

MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

1.142

BERGER, ZIN

Sopprimere il comma 5.

1.143

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

1.144

PUPPATO

Sopprimere il comma 5.

1.145

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Sopprimere il comma 5.

1.146

MATTESINI, MATURANI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO

Sopprimere il comma 5.

1.147

BARANI, MAZZONI

Il comma 5 è soppresso.

1.148

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Sopprimere il comma 5.

1.149

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 5 dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «qualora i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori non abbiano debitamente motivato il dissenso alla somministrazione di una o più vaccinazioni di cui al comma 1,».

1.150

BARANI, MAZZONI

Al comma 5, dopo le parole: «adempimenti di competenza» aggiungere le seguenti: «, che non possono comunque prevedere la sospensione della potestà genitoriale».

1.151

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tali adempimenti non possono eccedere, nel tempo e nella portata, quelli strettamente necessari all'adempimento dell'obbligo vaccinale».

1.152

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale non può comunque essere motivo di revoca o di sospensione della responsabilità genitoriale né di applicazione dell'articolo 483 del codice civile».

1.153

DI BIAGIO

Il comma 6 è soppresso.

1.154

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati e utili rispetto alle finalità perseguite».

1.314

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Tali provvedimenti, adottati su parere motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela della salute e della sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3. In ogni caso va salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria».

1.155

BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali provvedimenti, adottati su parere motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela nella salute e della sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3; in ogni caso, va salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria».

1.158

SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, FASIOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano:

a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da consentire mediante la definizione e il rispetto di *standard* professionali, organizzativi e strutturali;

b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili, la rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui all'articolo 1, dei tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, rilevati per ogni corte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe Vaccinale Nazionale istituita, presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale;

c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2015, tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito *internet* istituzionale dell'AIFA;

d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale;

e) il coinvolgimento attivo e l'integrazione funzionale dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel raggiungimento degli obiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche, campagne di informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale».

1.315

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano:

a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali in tutto il territorio regionale, da conseguire mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strumentali;

b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili; la rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui all'articolo 1, dei tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, rilevati per ogni coorte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe Vaccinale Nazionale istituita presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio sito internet istituzionale;

c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV20 17/19 e la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza, di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2015; tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito *internet* istituzionale dell'AIFA;

d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale;

e) il coinvolgimento attivo e l'integrazione funzionari e dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel raggiungimento degli obiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche campagne di informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale.».

1.156

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di monitorare con pre-

cisione le coperture vaccinali e gli scostamenti dagli obiettivi avviano la creazione di un archivio sanitario regionale per la gestione dell'anagrafe vaccinale, anche attraverso l'utilizzo di *software* vaccinale unico.

6-ter. All'onere recato dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondo da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.157 (testo 2)/1

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 1.157 (testo 2), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nei 30 giorni successivi la somministrazione vaccinale l'azienda sanitaria locale territorialmente competente monitora il verificarsi di eventuali eventi avversi e nel caso in cui si dovessero manifestare, il responsabile dell'ufficio vaccinale compilerà la scheda di sospetta relazione avversa. Nel caso in cui il medico si rifiutasse di effettuare la segnalazione di presunto effetto avverso, incorrerebbe nella segnalazione all'ordine dei medici; coloro che ritengono di essere stati danneggiati o, in caso di minori o incapaci, i detentori la potestà genitoriale o la tutela legale o amministrazione di sostegno, possono presentare denuncia di reazione avversa presso i competenti uffici dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e/o presso le associazioni di tutela che, a loro volta, faranno segnalazione ai competenti uffici ministeriali».

1.157 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

1.159 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale ed avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.160

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Coloro che a seguito di vaccinazione riporteranno danni permanenti alla salute, avranno diritto a percepire gli indennizzi *ex lege* n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005. Il riconoscimento avverrà tramite accertamento del nesso causale tra l'infermità e la vaccinazione da parte di una commissione ospedaliera composta da: un medicopediatra (nel caso il danneggiato fosse minore), un medico del Ministero della salute; un medico neurologo; un medico legale; un rappresentante delle associazioni di tutela delle persone danneggiate da vaccino. I componenti di tale commissione non dovranno far parte dell'azienda sanitaria locale in cui la persona è stata danneggiata e nemmeno avere o aver avuto; in alcun modo legami con industrie farmaceutiche».

1.161

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei 30 giorni successivi la somministrazione vaccinale l'azienda sanitaria locale territorialmente competente monitora il verificarsi di eventuali eventi avversi e nel caso in cui si dovessero manifestare, il responsabile dell'ufficio vaccinale compilerà la scheda di sospetta rela-

zione avversa. Nel caso in cui il medico si rifiutasse di effettuare la segnalazione di presunto effetto avverso, incorrerebbe nella segnalazione all'ordine dei medici; coloro che ritengono di essere stati danneggiati o, in caso di minori o incapaci, i detentori la potestà genitoriale o la tutela legale o amministrazione di sostegno, possono presentare denuncia di reazione avversa presso i competenti uffici dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e/o presso le associazioni di tutela che, a loro volta, faranno segnalazione ai competenti uffici ministeriali».

1.162

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Coloro che a seguito di vaccinazione riporteranno danni permanenti alla salute, avranno diritto a percepire gli indennizzi *ex lege* n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005 il riconoscimento avverrà tramite accertamento del nesso causale tra infermità e la vaccinazione di parte di una commissione ospedaliera».

ORDINI DEL GIORNO

G1.200

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», visto l'articolo 2 del decreto-legge, in esame che prevede la promozione di apposite campagne di comunicazione ed informazione istituzionale in materia vaccinale;

considerato che:

l'imposizione dell'obbligo vaccinale non può in alcun modo fornire risultati concreti se non accompagnata da un adeguato grado di conoscenza e di fiducia tra i medici e coloro cui deve essere somministrato ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale;

la mancanza di conoscenze, condivisione e coinvolgimento dei cittadini sull'importanza dei vaccini ha negli anni alimentato dubbi ed incertezze sulla loro efficacia, a scapito della tutela della salute, determinando, in tal modo, un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo, nonché, nei casi più gravi, la ricomparsa di malattie considerate debellate;

un coinvolgimento nel programma di comunicazione e di prevenzione, di professionisti sanitari, farmacisti e medici, in grado di trasmettere ai pazienti informazioni chiare e facilmente fruibili, anche in considerazione del rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto tra medici e pazienti, si rende, pertanto, doveroso;

l'obbligo vaccinale, invero, non può prescindere da una ritrovata e consapevole fiducia dei genitori nelle istituzioni e da adeguati atti informativi e formativi predisposti dagli operatori sanitari qualificati, anche in collaborazione con gli Ordini professionali dei medici;

impegna il governo:

ad intraprendere tutti gli opportuni provvedimenti affinché i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta siano tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed epide-

miologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

G1.201

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»,

considerato che:

l'imposizione dell'obbligo vaccinale non può in alcun modo dare risultati concreti se non è accompagnato da un adeguato grado di conoscenza e di fiducia tra le persone;

che a tal fine è indiscutibile che un ruolo fondamentale debba essere svolto dagli operatori sanitari, i quali sono chiamati a testimoniare, per primi, l'importanza della cultura vaccinale;

che l'importanza dei vaccini, negli ultimi anni, è stata messa in discussione, anche da parte di tal uni operatori sanitari, sulla base di dubbi infondati ed incertezze sulla loro efficacia;

tale atteggiamento ha determinato un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, nei casi più gravi, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese;

rilevato che:

è, quindi, fondamentale prevedere innanzitutto per gli operatori sanitari una adeguata formazione in materia di vaccini, in modo tale che siano loro per primi a trasmettere alla popolazione una corretta informazione in merito all'importanza e alla sicurezza del loro impiego;

il principale strumento di aggiornamento professionale è costituito dall'obbligo della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992;

impegna il Governo a:

garantire che i professionisti sanitari, sottoposti all'obbligo della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992 che assicurano la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale, acquisiscano annualmente un adeguato numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad eventi relativi alla materia dei vaccini.

G1.100

FATTORI

Il Senato,

premesso che:

il Piano nazionale di vaccini del triennio 2014-2016 è stato redatto con la partecipazione al *panel* di esperti di persone afferenti a enti pubblici del settore sanitario e rappresentanti di società scientifiche;

l'investimento per approntare un piano vaccinale sta aumentando di triennio in triennio; quello del 2014-2016 ha visto un intervento per oltre 600 milioni di euro all'anno, pari al 3,5% della spesa farmaceutica italiana, raddoppiando i precedenti costi,

considerato che:

la Direzione generale della prevenzione sanitaria ufficio V – prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale ha emanato la recente circolare recante le prime indicazioni operative di attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale» sottolinea come sia già in fase di formalizzazione il NITAG (*National Immunization Technical Advisory Group*) ossia un gruppo di esperti a supporto per la pianificazione vaccinale e di immunizzazione;

i NITAG esistono in diversi paesi nel mondo dai 2012 e l'OMS ne raccomanda la formazione entro il 2020 ovunque per una migliore attuazione del piano globale dei vaccini (*Global Vaccine Action Plan*);

nella circolare ministeriale non vengono specificate le linee guida che si stanno seguendo, se siano le stesse indicate dal centro internazionale dei NITAG, il numero dei partecipanti e le caratteristiche di nomina e professionalità;

la presenza di un organo indipendente come il NITAG è auspicato da tutta la comunità scientifica e sarebbe uno strumento efficiente del sistema vaccinale,

impegna il Governo a:

1) formalizzare e strutturare il NITAG che, come linee guida generali, sia preposto a:

a) effettuare analisi sulle politiche vaccinali e determinare un piano di immunizzazione nazionale ottimizzata;

b) affiancare il Governo e il programma nazionale di immunizzazione nella formulazione di strategie per il controllo di malattie prevenibili con vaccini attraverso l'immunizzazione;

c) affiancare le autorità nazionali per il monitoraggio sull'andamento del programma di immunizzazione per la sua misurazione e quantificazione;

d) affiancare il Governo alla formulazione dei dati e delle informazioni raccolte sulle malattie e l'accettazione dei vaccini;

e) identificare la necessità di ulteriori dati per l'elaborazione delle politiche vaccinali e di immunizzazione;

f) affiancare, in tutti i casi in cui ne siano investite, tutte le istituzioni, le organizzazioni e le agenzie governative nella formulazione di politiche, piani e strategie per la ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini e tecnologie di amministrazione dei vaccini stessi;

2) rendere il NITAG organo indipendente, formato da 12 membri provenienti da diverse discipline attinenti con l'immunologia, anche a livello legale, oltre che scientifico e tecnologico, ai quali sottoporre documentazione da sottoscrivere, in cui si dichiara l'assenza totale di conflitto di interessi diretto o indiretto con case farmaceutiche e organi politici;

3) inserire all'interno del NITAG almeno 4 membri provenienti da Paesi esteri di comprovata credibilità internazionale.

G1.101

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2856 "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame dispone al comma 1 l'obbligatorietà per dodici vaccinazioni, tra le quali il vaccino *anti-Haemophilus influenzae* di tipo b;

il documento dell'Istituto superiore di sanità relativo all'impatto sulla popolazione delle dodici malattie oggetto degli obblighi vaccinali evidenzia la presenza di 140 casi di malattia batterica invasiva da Hib in Italia nel 2016 citando quale fonte il report dello stesso istituto superiore di sanità sui dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive, aggiornati al 3 aprile 2017;

i dati contenuti nel report citato mostrano un'evidenza nettamente differente. Illustrando l'analisi sui numero dei casi esaminati tra il 2011 e il 2016 rileva che «anche nel 2016 è evidente la netta predominanza dei ceppi non capsulati che rappresentano oltre il 78 per cento del totale dei ceppi tipizzati, con un aumento rispetto agli ultimi anni.» Per questi ceppi non è disponibile un vaccino che invece è rivolto esclusivamente al sierotipo b, i cui casi «si mantengono relativamente rari: nessun caso nel 2011, 6 casi nel 2012, 5 casi nel 2013, 7 casi nel 2014, 4 casi nel 2015 e 12 nel 2016». Per l'anno 2016 quindi dei 140 casi citati gli unici prevenibili con la vaccinazione sarebbero solo dodici;

lo stesso Report dettaglia i casi esaminati: "Tra questi, complessivamente 10 casi insorti in bambini vaccinati contro *H influenzae* soddi-

sfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale (ovvero si considera fallimento una malattia invasiva da Hib insorta 2 settimane dopo la somministrazione di una singola dose in un bambino maggiore di un anno o alternativamente 1 settimana dopo 2 dosi in un bambino minore di un anno). In particolare, dei 6 casi di tipo b notificati nel 2012, 3 bambini risultano non vaccinati; lo stato vaccinale degli altri 3 casi non è noto. Dei 5 casi segnalati nel 2013, due casi soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale (1 bambino di un anno vaccinato con una dose e un bambino di dieci mesi vaccinato con 2 dosi); lo stato vaccinale dei rimanenti non è noto. Dei 7 casi segnalati nel 2014, due casi sono fallimenti vaccinali (verificatisi in bambini di 2 e 5 anni, precedentemente vaccinati con 3 dosi), un caso si è verificato in un bambino non vaccinato di 7 mesi ed i rimanenti 4 casi hanno interessato persone adulte. Due casi di fallimento vaccinale si sono verificati nel corso del 2015: uno in un bambino di 7 anni vaccinato con 3 dosi e l'altro in un bambino di 10 mesi vaccinato con 2 dosi. Infine, dei 12 casi da Hib del 2016, 5 si sono verificati in adulti non vaccinati, (4 con sepsi e uno con meningite), 3 in bambini di 5 mesi, 1 anno e 4 anni, rispettivamente, tutti non vaccinati (tutti con meningite); mentre 4 casi sono effettivamente fallimento vaccinate e si sono verificati in bambini di 4 mesi, 10 mesi, 4 anni e 13 anni regolarmente vaccinati. La presentazione clinica per tutti i casi di fallimento era meningite ad eccezione di un caso con polmonitesettica (bambino di 4 anni)";

considerato che:

il numero dei casi definibili come fallimento vaccinale sono elevati e non vi sono dati circa l'efficacia della vaccinazione somministrata a soggetti di età superiore ai 36 mesi,

impegna il Governo:

ad attivarsi per promuovere una nuova intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di aggiornare il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 prevedendo che il completamento del ciclo vaccinale relativo *all'Haemophilus influenzae* di tipo b avvenga entro i primi 36 mesi di vita del minore.

G1.102

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato,

premessi che:

il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (Pnpv) è stato approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il mese successivo (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale*, n. 41 del 18 febbraio 2017);

il Pnpv, e il relativo calendario vaccinale, hanno lo scopo primario di armonizzare «le strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, dal reddito e dal livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente»;

le statistiche ufficiali dimostrano come i dati siano in costante diminuzione e non sia di assoluta necessità la presentazione di un decreto legge che ha il solo scopo di creare panico tra i genitori e disagi ai bambini;

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli strumenti di legge necessari affinché il nuovo programma vaccinale sia coerente con quanto previsto nel piano nazionale vaccinale, che appare di più idoneo a mantenere i livelli di copertura, senza creare allarmismi ed inutili polemiche nella popolazione.

G1.103

MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»,

considerato che:

al fine di un adeguato monitoraggio dell'attuazione delle previsioni normative nell'ambito di una politica di prevenzione e programmazione sanitaria, appare necessario prevedere la raccolta di ogni dato utile per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini;

è, dunque, opportuno raccogliere, in modo sistematico e in apposite banche dati regionali, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati;

rilevato che:

i professionisti sanitari (medici e farmacisti in particolare), attraverso lo specifico sistema di farmacovigilanza, sono in grado di rilevare e segnalare eventuali sospette reazioni avverse;

l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati risulta fondamentale ai fini di raccolta dei

dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposite banche dati regionali e di un'anagrafe nazionale con la finalità di raccogliere, in modo sistematico ed organico, ogni utile informazione in campo vaccinale, nell'ambito di un'efficiente attuazione della politica di programmazione e prevenzione sanitaria per la popolazione.

G1.104

MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»,

considerato che:

la previsione dell'obbligo vaccinale potrebbe determinare notevoli difficoltà logistiche ed organizzative per le amministrazioni sanitarie locali chiamate a garantire l'erogazione e la piena fruibilità delle dosi obbligatorie, di immunizzazione;

il decreto, infatti, sarà in vigore già dal prossimo anno scolastico 2017/2018 e, pertanto, sarà necessario nell'immediato futuro far fronte al significativo numero di richieste di vaccinazioni e, quindi, gestire un sovraccarico importante di lavoro a parità di personale;

in via generale, la mole di lavoro che le strutture e gli operatori competenti si troveranno ad affrontare risulterà enorme e, come tale, difficile da smaltire entro settembre, con il rischio concreto di ritardi nell'assolvimento dell'obbligo vaccinale in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico;

rilevato che tali difficoltà logistiche ed organizzative potrebbero essere superate autorizzando i medici a vaccinare presso le farmacie di comunità, predisponendo a tal fine luoghi e spazi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario e tecnico-logistico;

tale misura, invero, consentirebbe di garantire un accesso più rapido e comodo ai pazienti interessati dal provvedimento, grazie alla capillare presenza sul territorio delle farmacie,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere che i medici siano autorizzati dalle ASL di competenza a somministrare i vaccini di cui al presente de-

creto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

G1.300

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 2856 di Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, ed in particolare dell'articolo 1, contenente disposizioni sulle vaccinazioni obbligatorie,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure affinché sia reso più agevole l'accesso alla terapia vaccinale consentendo che la somministrazione possa essere effettuata da medici ed infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale».

G1.105

MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856;

all'articolo 1 del citato decreto, è previsto che al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, determinate vaccinazioni,

considerato che:

nel decreto in esame, al citato articolo 1, il Governo nel considerare l'età di copertura vaccinale prevede un lasso temporale dagli zero fino ai sedici anni, sarebbe congruo aumentare il tetto dell'età pediatrica dai 14 anni previsti oggi, ai sedici anni;

in particolare, per ottenere una attenzione e una cura migliore sarebbe opportuno prevedere un minore numero di assistiti per ogni singolo pediatra;

conseguentemente alla riduzione degli assistiti per singolo pediatra, sarebbe altresì opportuno prevedere un aumento del numero dei medici pediatra e quindi un incremento dei posti nelle relative scuole di specializzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare l'età pediatrica dalla attuale prevista per gli anni 14 fino a quella di anni 16;

a valutare l'opportunità di prevedere una sensibile diminuzione di assistiti per i medici pediatra;

a valutare l'opportunità di prevedere un aumento di posti nelle specializzazioni di pediatria.

G1.106

MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856;

vista l'attuale composizione dei vaccini, si reputa opportuno l'inserimento di una nuova modalità di controllo degli stessi;

in particolare, si ritiene opportuno che il Ministero della salute; nell'indire le gare di approvvigionamento delle dosi vaccinali atte a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative della popolazione, indichi chiaramente – tra i requisiti obbligatori – che la composizione chimicofarmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale;

si ritiene altresì opportuno che l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Alfa, sia chiamato ad emettere opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le compensazioni ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi eccipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare, riguardo alla tossicità diretta ovvero indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indicare chiaramente – tra i requisiti obbligatori – che la composizione chimico-farmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale;

a valutare l'opportunità di prevedere che l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'AIFA, emetta opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le composizioni ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi recipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare riguardo alla tossicità diretta ovvero – indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi.

G1.107

MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856;

l'articolo 2 del decreto-legge al comma 1 prevede che a decorrere dal 10 luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150,

considerato che:

sarebbe opportuno che medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniscano – laddove richiesta – ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui all'articolo 1, comma 1;

in particolare sarebbe opportuno che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, dichiarino con la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Ministero della salute entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di aver ricevuto l'informativa richiesta: ciò costituirà per i professionisti sanitari succitati titolo per l'ottenimento di incentivo economico nelle misure stabilite dal Ministero della Salute di concerto con la Conferenza Stato-Regioni a valere su quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di incentivi vaccinali a favore del personale sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniscano – laddove richiesta - ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui all'articolo 1, comma 1;

a valutare l'opportunità di prevedere che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, di dichiarino con la sottoscrizione di

apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; di aver ricevuto l'informativa richiesta;

a valutare l'opportunità di prevedere che l'incentivo vaccinale a favore del personale sanitario venga conferito in relazione al numero di informative rilasciate in precedenza alle vaccinazioni e con in base al numero di vaccinazioni effettuate.

EMENDAMENTI

1.0.1 (testo 3)/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 1.0.1 (testo 3), sostituire il comma 1, con il seguente:

«I medici non sono somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla rubrica, alla parola: «Somministrazione» premettere le seguenti: «Divieto di».

1.0.1 (testo 3)/2

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 1.0.1 (testo 3), al comma 1, dopo le parole: «I medici,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria».

1.0.1 (testo 3)/3

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.0.1 (testo 3), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La prenotazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 1 può avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico, attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e al decreto attuativo del Ministero della salute 8 luglio 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 69/2009».

1.0.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. I medici, anche avvalendosi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, con modalità da stabilire con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie aperte al pubblico, in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

2. La farmacia, previo rilascio della certificazione gratuita relativa all'avvenuta vaccinazione, procede all'invio della stessa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale, che provvede all'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni».

1.0.1500/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 1.0.1500, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «, con riferimento ai soggetti di cui al comma 1,» e sopprimere le parole da: «; sono comunque fatte salve» fino alla fine del comma.

1.0.1500/2

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

1.0.1500/3

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sostituire le parole: «A partire dal 1° gennaio 2018» con le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2019».

1.0.1500/4

BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sopprimere le parole: «e gli operatori scolastici», e le parole: «o all'istituzione scolastica».

1.0.1500/5

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie di cui all'articolo 1».

1.0.1500/6

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.0.1500/7

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.0.1500, alla fine del comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le spese delle vaccinazioni richieste sono a carico del SSN».

1.0.1500/8

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.0.1500, alla fine del comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le spese della certificazione sono a carico del SSN».

1.0.1500/9

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.0.1500, alla fine del comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'ottenimento della documentazione dell'avvenuta vaccinazione non deve comportare spese per il personale sanitario, socio-sanitario e per gli operatori scolastici».

1.0.1500

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adesione alle vaccinazioni obbligatorie per gli operatori sanitari e socio-sanitari e per gli operatori scolastici)

1. A partire dal 1° gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari e gli operatori scolastici presentano all'azienda sanitaria o all'istituzione scolastica nella quale prestano servizio, con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione ovvero l'immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute, o la formale richiesta di vaccinazione presentata all'azienda sanitaria territorialmente competente.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, l'adesione alle vaccinazioni; sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».

1.0.2

PEPE, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Obblighi del pediatra)

1. Il pediatra di libera scelta è tenuto a trasmettere, al competente servizio di igiene e sanità pubblica delle aziende sanitarie locali, il certificato di all'avvenuta vaccinazione corredato dall'indicazione del lotto, del nome commerciale del vaccino somministrato, nonché delle eventuali reazioni anafilattiche, informando tempestivamente con relazione dettagliata l'Agenzia italiana del farmaco.

2. Il pediatra di libera scelta è tenuto a dotarsi di tutti i presidi sanitari che garantiscano un trattamento Emergenza in caso di reazioni anafilattiche imprevedibili, nonché di tutti i presidi utili alla corretta conservazione dei vaccini.

3. Il pediatra di libera scelta è tenuto a verificare l'avvenuta immunizzazione dopo l'esecuzione del programma vaccinale ai fine di garantire una corretta copertura immunitaria».

1.0.3

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano nazionale di prevenzione vaccinale)

1. Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) individua e aggiorna periodicamente, relativamente alla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione e alle coperture vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale, gli strumenti e le azioni da porre in essere nonché le modalità attraverso le quali è verificato il loro conseguimento.

2. Il PNPV promuove l'adesione volontaria e consapevole alla prevenzione vaccinale attraverso piani di comunicazione ispirati ai principi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.

3. Il PNPV definisce, sulla base di evidenze scientifiche indipendenti, un unico calendario vaccinale nazionale, previa valutazione dell'Istituto superiore sanità (ISS).

4. L'eventuale integrazione o modificazione degli obiettivi di prevenzione vaccinale da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere autorizzata dal Ministero della salute.

5. Le vaccinazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono offerte in modo attivo e gratuito ai soggetti indicati dallo stesso, individuati per età, genere o gruppi a rischio.

6. Il PNPV è realizzato attraverso i servizi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, in integrazione funzionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

7. Il PNPV è adottato nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico scientifica nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment*) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando e l'indipendenza delle fonti utilizzate e verificando l'assenza di conflitti di interesse.

9. I vaccini necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono sottoposti alle procedure di negoziazione adottate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi della normativa vigente».

1.0.4

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinati)

1. Il comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo

2005 tra lo Stato; le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto superiore di sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).

2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito *commissario ad acta*.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.

4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.0.300

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali)

1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'Istituto Superiore della Sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).

2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Isti-

tuto Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili alloro raggiungimento.

4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

1.0.5

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(I servizi vaccinali)

1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente compenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute adotta, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, appositi *standard* di qualità delle attività vaccinali.

3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei principi deontologici e degli obblighi professionali».

1.0.6

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Farmacovigilanza ed eventi avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.

2. Il responsabile della farmaco vigilanza, nominato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, verifica periodicamente il rispetto delle disposizioni concernenti la segnalazione tempestiva delle sospette reazioni avverse e la correttezza della compilazione del modello di segnalazione predisposto dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

3. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro famigliari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.

5. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'AIFA.

6. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del PNPV.

7. L'AIFA, sulla base dei dati di letteratura e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.

8. L'AIFA provvede, avvalendosi di una Commissione tecnico scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e privi di conflitti di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS), a predisporre e a trasmettere al Ministero la relazione annuale sulla farmacovigilanza. La Relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno.

9. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

1.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I professionisti della sanità sottoposti all'obbligo della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, devono acquisire annualmente un adeguato numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad eventi in materia di vaccini.

2. Le Aziende sanitarie locali, gli ordini ed i collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17, aprile 1956, n. 561, promuovono annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 02 del 1992 integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della formazione».

Art. 2.

2.1

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

2.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale dei pediatri

di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali».

2.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali».

2.4

PUPPATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse campagne di comunicazione ed informazione da parte dei medici pediatri».

2.4-bis

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per promuovere una adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale».

2.5/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 2.5, al comma 1-bis, dopo le parole: «n. 405» *inserire le seguenti:* «, in qualità di presidi del Servizio Sanitario nazionale deputati alla somministrazione di vaccini, in spazi idonei sotto il profilo igienicosanitario,».

2.5

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto».

2.301

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato, altresì, il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto legge».

2.6

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le relative rappresentanze ordinarie e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i principi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica».

2.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «n. 150» aggiungere le seguenti: «, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni

sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.8

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, devono sottoscrivere apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in cui dichiarano di aver ricevuto l'informativa in merito alle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1».

2.9

MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniranno laddove richiesta ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui al precedente articolo 1, comma 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, dichiareranno con la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di aver ricevuto l'informativa richiesta. Ciò costituirà per i professionisti sanitari succitati, titolo per l'ottenimento di incentivo economico nella misura stabilita dal Ministero della Salute di concerto con la Conferenza Stato Regioni a valere su quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di incentivi vaccinali a favore del personale sanitario».

2.300

MALAN, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dal mese di agosto 2017, il Ministero della salute informa, con cadenza almeno mensile sul proprio sito, sulle nuove vaccinazioni effettuate, sui progressi nella copertura vaccinale della popolazione, sulle modalità di approvvigionamento dei vaccini e sui loro costi.».

2.10

DI BIAGIO

Al comma 2, le parole: «anche con il coinvolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «con il coinvolgimento».

2.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la parola: «genitori» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie».

2.12

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Presso le aziende sanitarie locali sono istituiti i consultori sulle tematiche relative alle vaccinazioni promosse dal Ministero della salute, nell'ambito delle attività promozionali di cui ai commi 1 e 2, ai quali vengono inviati i genitori dal medico di medicina generale o dal pediatra, al fine di effettuare scelte consapevoli sulle vaccinazioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4 e 5» con le seguenti: «provvede ad invitare i genitori ai consultori di cui all'articolo 2, comma 2-bis».

2.13

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il ministero della salute, in collaborazione con la Federazione Nazionale degli ordini del Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli ordini dei medici Chirurghi ed Odontoiatri, promuove campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2», con le seguenti: «ai commi 2 e 2-bis».

2.14

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le iniziative di cui ai precedenti commi sono realizzate in collaborazione con la rete delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69».

2.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

2.16

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 4.

2.17

GAETTI, TAVERNA, SERRA

Sopprimere il comma 4.

2.18

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

2.19

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Le sanzioni amministrative pecuniarie», con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dagli statuti speciali, le sanzioni amministrative pecuniarie».

2.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «cinquanta per cento dell'importo», con le seguenti: «L'intero importo».

2.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma, 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di migliorare il rapporto fra servizio sanitario e popolazione riconsolidando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e creando un dibattito e un sapere collettivo che consenta una adesione libera e consapevole all'offerta vaccinale, le Regioni avviano, su vasta scala, programmi di formazione per tutto il personale medico e paramedico, con particolare riguardo ai pediatri finalizzata a offrire strumenti che possano illustrare, discutere i problemi tecnici controversi e le modalità organizzative di erogazione del servizio dando risposte scientifiche ed esaustive alle legittime richieste dei genitori dei minori sui programmi di vaccinazione proposti.

4-ter All'onere recato dal comma 4-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e "della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», visto l'articolo 2 del decreto-legge, in esame che prevede la promozione di apposite campagne di comunicazione ed informazione istituzionale in materia vaccinale,

considerato che:

l'imposizione dell'obbligo vaccinale non può in alcun modo dare risultati concreti se non è accompagnata dal un adeguato grado di conoscenza e di fiducia fra le persone; la mancanza di conoscenze, condivisione e coinvolgimento dei cittadini sull'importanza dei vaccini ha, infatti, negli anni alimentato dubbi infondati ed incertezze sulla loro efficacia, a scapito della tutela della salute;

tale atteggiamento ha determinato un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, nei casi più gravi, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese,

rilevato che:

è, quindi, fondamentale prevedere un coinvolgimento nel programma di comunicazione e di prevenzione, di professionisti sanitari, farmacisti e medici in particolare, in grado di trasmettere ai pazienti informazioni chiare e facilmente fruibili, anche in considerazione del rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto tra tali professionisti ed i cittadini;

l'obbligo vaccinale, infatti, non può prescindere da una ritrovata e consapevole fiducia dei genitori nelle istituzioni e da adeguati atti informativi e formativi predisposti dagli operatori sanitari qualificati, anche in collaborazione con gli Ordini professionali dei farmacisti e dei medici;

in tal senso, la farmacia dei servizi ed, in particolare, il farmacista, in qualità di educatore sanitario ed in considerazione delle conoscenze specialistiche di cui dispone, potrebbe contribuire alla realizzazione di tali iniziative di divulgazione e prevenzione, eventualmente anche all'interno delle scuole stesse,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di promuovere campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale con cadenza almeno annuale in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, nonché con la rete delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

G2.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,

premesso che:

in diverse regioni italiane si sta promuovendo una campagna di divulgazione a favore delle vaccinazioni in età pediatrica, che coinvolgerà giornali, radio, televisioni, cinema, testate *on line* anche attraverso la pubblicazione di manifesti opuscoli e locandine,

considerato che:

circa l'adozione dell'obbligatorietà dei vaccini, il Ministero della Salute ha emesso un circolare in cui vengono fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge. Con essa ha istituito, a partire dal 14 giugno scorso un numero telefonico (numero verde 1500) con medici pronti a fornire le indicazioni necessarie in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale e gli adempimenti necessari per le iscrizioni scolastiche,

si impegna il Governo:

a sostenere e diffondere su scala nazionale le stesse iniziative promosse dalle Regioni, anche a livello di piattaforma *on-line*, per informare e sensibilizzare le famiglie italiane sull'importanza e l'utilità dell'immunizzazione dalle patologie dannose per la collettività.

G2.300

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 2856 di Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, ed in particolare dell'articolo 2 contenente disposizioni relative ad Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni,

impegna il Governo:

ad assumere adeguate misure, volte a prevedere l'obbligo per le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale di predisporre, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le relative rappresentanze ordinarie e sindacali, incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i principi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica.

G2.301

FATTORI

Premesso che:

tra gli interventi più efficaci sul fenomeno dell'esitazione vaccinale ci sono quelli che hanno come scopo l'aumento della conoscenza e della consapevolezza sul tema dei vaccini e delle vaccinazioni nella popolazione generale come anche sancito nel bollettino del Gruppo Strategico di Consulenza Scientifica sulle Immunizzazioni, SAGE, della Organizzazione Mondiale della Sanità del 1° ottobre 2014;

è necessario fornire ai cittadini, in special modo ai genitori ed agli operatori scolastici: le nozioni scientifiche di base per comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema immunitario dei vaccini e della immunità di gregge; le informazioni più importanti sulla loro efficacia, sicurezza ed importanza come metodo di promozione della salute individuale e pubblica, e sul processo attraverso il quale i vaccini vengono sviluppati, prodotti, testati;

è necessario comprendere le motivazioni dell'esitazione vaccinale e «ritagliare su misura» le strategie di intervento per risolverle utilizzando modelli comunicativi ed informativi moderni e diretti;

considerato che:

è fondamentale formare i genitori e gli insegnanti per aiutarli nel raggiungimento di una scelta consapevole;

la disinformazione, soprattutto sui *social network*, può essere contrastata solo condividendo informazioni scientificamente corrette nella popolazione;

è noto che ridurre il tempo fra l'offerta della vaccinazione e la sua esecuzione aumenta l'adesione e consente maggiore rispetto dei tempi fra le somministrazioni di vaccinazioni che prevedono più dosi;

impegna il Governo a:

1) istituire corsi formativi per i genitori durante i corsi parto e prima di effettuare le prime vaccinazioni ai propri figli prevedendo che in caso di rifiuto della vaccinazione la partecipazione al corso diventi obbligatoria;

2) istituire corsi di aggiornamento sulla prevenzione vaccinale per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) ampliare o integrare i programmi scolastici istituendo percorsi formativi di prevenzione sanitaria rivolti agli alunni riguardanti la corretta alimentazione e la somministrazione delle vaccinazioni, prevedendo l'affiancamento, in classe, di figure di riferimento come medici operatori sanitari;

4) promuovere la cultura delle vaccinazioni nelle scuole in modo da estendere l'offerta vaccinale a spazi nuovi, maggiormente frequentati e più facilmente accessibili ai genitori per evitare la dispersione di potenziali persone interessate alla vaccinazione così come avviene in regioni come la Puglia e Liguria;

5) prevedere giornate a livello nazionale e locale di promozione e informazione sulle vaccinazioni.

EMENDAMENTI

2.0.2

MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di una Commissione sulla sicurezza dei vaccini)

1. È istituita una Commissione sulla sicurezza dei vaccini indipendente.
2. Tale commissione potrà essere supportata da AIFA e ISS, i quali potranno esprimere pareri non vincolanti.
3. I membri dovranno essere ricercatori, scienziati o medici privi di qualunque tipo di contatto con case farmaceutiche.
4. Il compito dei membri della Commissione sarà quello di visionare in modo del tutto obiettivo la letteratura nazionale ed internazionale, nonché le segnalazioni della farmacovigilanza. Potranno altresì promuovere attività di ricerca atte a valutare ed identificare il rischio della pratica vaccinale a breve, medio, lungo termine».

Art. 3.

3.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

3.3

Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).

– 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie presentano all'azienda sanitaria locale, entro 60 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti per gli adempimenti connessi all'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

2. L'azienda sanitaria locale entro 60 giorni dall'acquisizione degli elenchi, comunica ai soggetti di cui al comma 1, i casi di alunni iscritti che non hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori degli alunni presenti nei suddetti elenchi, a depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. La documentazione di cui al comma 3 è trasmessa entro il 20 luglio, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione alla scuola né impedisce la partecipazione agli esami».

Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».

3.4

Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, entro 30 giorni dal termine delle iscrizioni, a trasmettere all'azienda sanitaria locale competente per territorio i nominativi degli alunni di età inferiore ad anni sedici anche utilizzando procedure elettroniche di trasferimento dei dati.

2. Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali segnalano ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie i nominativi degli alunni che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1; né in possesso di certificazioni di esonero o che non abbiano inoltrato alcuna richiesta di vaccinazione».

Conseguentemente,

a) *al comma 3 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: «presentazione della documentazione» con le seguenti: «l'assolvimento dell'obbligo vaccinale»;*

b) *sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».

3.5

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le aziende sanitarie territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 30 giugno di ogni anno, tali elenchi completati con l'indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti, sono invitati a regolarizzare la propria posizione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei soggetti risultati inadempienti devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno, l'attestazione riguardante la propria volontà di aderire all'invito delle aziende sanitarie territorialmente competenti. La effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell'anno scolastico successivo».

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 2 e 3;*

b) *sostituire nell'intero testo le parole: «azienda sanitaria locale» con le seguenti: «azienda sanitaria territorialmente competente».*

3.6

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Al comma 1 sostituire le parole: «all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni» con le seguenti: «all'atto dell'iscrizione del minore di età a tutti i gradi d'istruzione».

Conseguentemente,

al comma 3 sostituire le parole: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie» con le seguenti: «Per tutti i gradi d'istruzione»;

conseguentemente,

al comma 3 sopprimere le parole: «Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami».

3.7

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».

3.8

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».

3.9/1

MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 3.9, dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «dopo le parole: "per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni"», inserire le seguenti: "e per tutti i minori stranieri non accompagnati"e».

3.9/2

MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 3.9 dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «sostituire le parole: "compresa tra zero e" con le parole: "fino a"».

3.9/3

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 3, sostituire le parole da: «secondo periodo» fino alla fine con le seguenti: «sostituire le parole da: "Per i servizi" fino alla fine con le seguenti: "In ogni caso, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami"».

3.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e ai tutori» con le seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari».

3.10

RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e ai tutori», con le seguenti: «ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, prima periodo, sostituire le parole: «idonea documentazione» con le seguenti: «una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000».

Conseguentemente, al terzo periodo sopprimere le parole da: «La documentazione» fino a: «n. 445 ».

3.12

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la scheda vaccinale prevista in relazione all'età, entro al fine dell'anno scolastico».

3.13

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2017/2018», *con le seguenti:* «Per l'anno scolastico e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018,».

3.14

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per i casi in cui l'iscrizione sia operata d'ufficio».

3.15

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno».

3.16

Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni» *inserire le seguenti:* «, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;» *e al quarto periodo dopo le parole:* «in tale caso,

la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni» *inserire, le seguenti*: «o le condizioni riportate nella dichiarazione sostitutiva».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: «La mancata presentazione della documentazione di cui, al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, nei successivi dieci giorni,» *con le seguenti*: «La mancata presentazione della prevista documentazione entro il 10 luglio è segnalata, nei successivi dieci giorni,».

3.17

PANIZZA, ZELLER, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 10 luglio di ogni anno» *con le seguenti*: «entro il 15 settembre di ogni anno».

3.18

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 luglio di ogni anno,», *con le seguenti*: «31 luglio di ogni anno».

3.19 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».

3.20

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

3.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MUSSINI

*Al comma 2 sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti:
«trenta giorni».*

3.22

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI

*Al comma 2, dopo le parole: «all'azienda sanitaria locale» inserire le
seguenti: «nel cui territorio insiste l'istituzione scolastica».*

*Conseguentemente, il medesimo inserimento interviene anche al
comma 2, dell'articolo 4, dopo le parole: «all'azienda sanitaria locale».*

3.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MUSSINI

*Al comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine
del periodo.*

3.24

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ricorrendone i presupposti, a
quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5».*

3.25

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, le parole da: «e, ricorrendone i Presupposti, a quelli di
cui all'articolo il commi 4 e 5» sono soppresse.*

3.26

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 4».

3.300

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente scolastico è tenuto, prima di effettuare la segnalazione di cui al periodo precedente, a convocare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, al fine di organizzare un incontro con un medico dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente utile a fornire loro informazioni più dettagliate in merito alle vaccinazioni».

3.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73, recante le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione di carenze di Organico in termini di Dirigenti Scolastici, per l'anno scolastico 2017 n. 18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di Dirigenti Scolastici per la copertura di tutti posti vacanti al fine di superare gli incarichi delle reggenze con apposita procedura concorsuale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi,

sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. A partire dal periodo d'imposta 2017, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

4. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti, del 95 per cento".

5 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

3.28

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto Legge n. 73, recante le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate

condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione di carenze di Organico del personale ATA, per l'anno scolastico 2017/2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto e di fatto.

2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 20 17/2018 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto, di fatto e una quota aggiuntiva di posti proporzionale all'esigenze dell'Istituzione scolastica.

2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo ciclo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. A partire dai periodo d'imposta 2017, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

4. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti, del 95 per cento".

5 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

3.29

SOLLO, ARACRI, MARIN, PICCOLI, SCOMA, ALICATA, CASSINELLI, Mariarosaria ROSSI, RIZZOTTI, SIBILIA, GIRO, FLORIS, Eva LONGO, AURICCHIO, BARANI, IURLARO, PICCINELLI, GAMBARO, FALANGA, MILO, ZIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, "con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova pre-selettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio

2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso.

Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.30

BRUNI, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, "con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica, e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinate, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, fermo restando ogni altra statuizione il termine di trenta giorni di cui al comma n. 87 dell'articolo della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.31

BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previsto dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, "con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa ai suddetto concorso.

Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.32

CONTE, AIELLO, ANITORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 e assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e eli copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra

zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel molo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.33

CONTE, AIELLO, BIANCONI, ANITORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 e assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data

di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.34

CONTE, AIELLO, ANITORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai comma 1 e 2 e assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo d'informazione dalla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma n. 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.35

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 3.

3.36

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Sopprimere il comma 3.

3.37

RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In ogni case, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami».

3.38

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il comma 3, viene sostituito dal seguente:

«3. La mancata effettuazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, al sistema nazionale di istruzione; alle scuole pubbliche e private, anche non paritarie, di ogni ordine e grado o agli esami».

3.39

PUPPATO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per tutti i gradi di istruzione la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami».

3.40

BARANI, MAZZONI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami o ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie».

3.41

BERGER, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia», con le seguenti: «Per i servizi educativi per l'infanzia, i nidi d'infanzia aperti a tutti i bambini di età fino a tre anni e le scuole dell'infanzia,».

3.42

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ivi incluse quelle private non paritarie,», inserire le seguenti: «nonché per i centri di formazione professionale regionale,».

3.43

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 3 sostituire le parole: «la presentazione della documentazione di cui al comma 1», con le seguenti: «la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000».

3.44

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI

Al comma 3 dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione di quella relativa alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1».

3.45

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce requisito di accesso» con le seguenti: «può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente alle proprie norme».

3.46 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «per gli altri gradi di istruzione» inserire le seguenti: «e per i centri di formazione professionale regionali» e sostituire le parole: «agli esami» con le seguenti: «al centro ovvero agli esami».

3.47

PUGLISI, Elena FERRARA, FASIOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti».

3.48

RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è presentata anche dagli operatori scolastici e dagli operatori socio sanitari, presso le strutture di competenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.49

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo».

3.0.1000/1

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis» sopprimere il comma 5.

3.0.1000/2

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 5.

3.0.1000/3

DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis» sopprimere il comma 5.

3.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinati per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionali 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori ovvero i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami».

Art. 4.

4.1

RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

4.2

VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

4.3

BARANI, MAZZONI

Sopprimere il comma 1.

4.5

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura ne-

cessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza».

4.6

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «I minori che si trovano», con le seguenti: «I minori non vaccinati o che si trovano»;*

b) *al comma 2, sostituire la parola: «alunni», con la seguente: «minori».*

4.4

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 2.

4.7 (id. a 4.8)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «alunni non vaccinati» con le seguenti: «minori non vaccinati».

4.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Banca dati, relazione al Parlamento)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni al fine di monitorare l'andamento delle vaccinazioni e migliorare il livello di assistenza.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono annualmente i dati vaccinali raccolti al Servizio Nazionale Anagrafe Vaccini (SNAV) costituito presso il Ministero della salute entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge al fine di raccogliere le informazioni delle banche dati regionali.

3. Le eventuali segnalazioni di eventi avversi, accertati ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2016, sono pubblicizzate entro 30 giorni dalla data dell'accertamento sui *siti* istituzionali del ministero della salute e dell'Aifa.

4. Il Ministro della salute, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni ed ai dati raccolti».

4.0.2

RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.3 (testo 2)/1

PUPPATO

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «in formato telematico» e alla fine del comma aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «L'anagrafe telematica consente a ciascun cittadino l'accesso ad una pagina personale nella quale verificare la propria posizione».

4.0.3 (testo 2)/2

DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI

All'emendamento 4.0.3 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «Ministero della salute» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parti di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie.».

4.0.3 (testo 2)/3

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 4.0.3 (testo 2), alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ed i soggetti riconosciuti danneggiati dalle vaccinazioni».

4.0.3 (testo 2)/4

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.0.3 (testo 2), al comma 2, dopo la parola: «racoglie» inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre di ogni anno».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «quantificati in» sino alla fine del comma con le seguenti: «quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, da assegnare all'anagrafe nazionale vaccini, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

b) quanto a 2 milioni di euro, da assegnare alle Regioni al fine di garantire l'istituzione di anagrafi regionali in ogni regione e di promuovere l'aggiornamento di quelle esistenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

4.0.3 (testo 2)/5

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I dati dell'anagrafe vaccinale, ripartiti per regioni ed ASL, debbono essere elaborati e pubblicati con cadenza annuale in modo tale da poterne consentire la consultazione e l'accesso da parte sia degli operatori sanitari che dal resto della popolazione».

4.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Anagrafe nazionale vaccini)

1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del presente decreto, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente».

4.0.700 (già 2.0.1)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Banca dati vaccinale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.

2. Le banche dati di cui al precedente comma sono alimentate da segnalazioni di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.301

FUCKSIA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis.

(Anagrafe Digitale di Copertura Vaccinale)

1. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 19 gennaio 2017, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della Salute la piattaforma informatica contenente l'Anagrafe Digitale Nazionale di Copertura Vaccinale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano i flussi dati delle banche dati digitali regionali relativi alle vaccinazioni effettuate e al livello di immunizzazione della popolazione alla banca dati di cui al comma 1.

3. Con apposito decreto del Ministero della Salute sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, di collegamento, mediante rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli uffici scolastici e degli uffici anagrafe.

4. I dati di cui al comma 1 sono inseriti tra i contenuti essenziali del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 29/09/2015, n. 178».

4.0.4

MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni riguardanti il controllo sulla composizione vaccinale)

In relazione a quanto sino ad ora specificato, si dispone che il Ministero della salute, nell'indire le gare di approvvigionamento delle dosi vaccinali atte a soddisfare le esigenze quali quantitative nella popolazione, indichi chiaramente – tra i requisiti obbligatori – che la composizione chimico-farmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con l'AIFA, è chiamata ad emettere, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente de-

creto, opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le composizioni ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi eccipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare riguardo alla tossicità diretta ovvero indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi».

4.0.5

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Unità di crisi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione della Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionai i alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme».

4.0.6

PUPPATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Registro vaccinazioni telematico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano un registro vaccinazioni telematico.

2. Ogni sei mesi dall'adozione del registro vaccinazioni telematico, le regioni trasmettono al Ministero della salute i dati relativi alla copertura vaccinale regionale».

4.0.7

PEPE, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Competenze delle regioni)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a definire le modalità d'attuazione delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo alla profilassi vaccinale obbligatoria».

4.0.8 (testo 2)

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Farmacovigilanza ed eventi avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.

2. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).».

4.0.300

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Farmacovigilanza ed eventi avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella G.U. n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.

2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro familiari, cui va presentata un'informativa scritta sintetica ma esauriente anche in occasione della raccolta del consenso informato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.

4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'AIFA.

5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).

6. L'AIFA, sulla base dei dati di lettura, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.

7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

Art. 5.

5.1

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MALAN, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad applicarsi le norme previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove disposizioni a titolo Sperimentale».

5.3

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, i minori i cui genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori non abbiano ottemperato agli obblighi di cui al precedente articolo 1 per cause non a loro ascrivibili, possono comunque accedere a tutti i gradi di istruzione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 1 entro e non oltre il 31 agosto 2018».

5.4

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 marzo 2018».

5.5 (testo 2)

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla vaccinazione anti-morbillo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*). Per le altre vaccinazioni obbligatorie le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019.».

5.7

Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «10 settembre 2017» con le seguenti: «31 ottobre 2017».

5.8

BARANI, MAZZONI

Al comma 1 sostituire le parole: «il 10 settembre 2017» con le seguenti: «60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico».

5.9/1

MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 5.9, sostituire le parole da: «primo periodo» fino alla fine con le seguenti: «sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad ap-

plicarsi le norme previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove disposizioni a titolo sperimentale"», e sopprimere le parole da: «in tal caso» fino alla fine.

5.9 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «10 settembre 2017» inserire le seguenti: «presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali».

5.10

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».

5.11

BERGER, ZIN

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 marzo 2018» con le seguenti: «10 marzo 2019».

5.12

PANIZZA, ZELLER, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «10 marzo 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

5.13

ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 10 marzo 2018» con le seguenti: «entro il 31 maggio 2018».

5.14/1

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO

All'emendamento 5.14, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

5.14/2

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 5.14, sopprimere il comma 1-ter.

5.14/3

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO

All'emendamento 5.14, al comma 1-ter, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.14/4

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO

All'emendamento 5.14, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Dopo l'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

"108-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

108-*ter*. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-*bis*, oltre ad incidere sui processi di formazione del precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di di-

spersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) L'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) La reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) L'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) Il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) La promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.

108-*quater*. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico" di cui al successivo comma 108-*quinquies*, e secondo le seguenti modalità:

a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;

b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:

1) Essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) Essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;

3) Risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) Essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;

5) Aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;

6) Essere munito di diploma di scuola o Istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002."

1-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti modificazioni:

1) abrogare i commi 18, 79, 80 e 81;

2) al comma 82:

a) sopprimere il primo periodo;

b) sopprimere le parole da: "che non abbiano ricevuto" sino alla fine del comma;

3) al comma 109 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "ai commi da 79 a" con le seguenti "al comma."

1-sexies. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018";

2) al medesimo secondo periodo, dopo le parole: "primaria e secondaria" inserire le seguenti "anche presso la scuola dell'infanzia,";

3) aggiungere in fine il seguente periodo: "Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale."

1-septies. Al comma 96 dell'articolo 1 della legge 13 Luglio 2015, n.107, lettera *b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale 24912010".

1-octies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma *1-quater*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 2 a accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui all'articolo 1.

1-nonies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.

1-decies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) Le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) Le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multi laterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) Le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

1-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

1-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario. 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative al trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti al-

l'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

1-terdecies. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

1-quaterdecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis.* - (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on-line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.".

1-quindecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 5 del presente articolo».

5.14

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di assicurare gli adempimenti conseguenti a quanto previsto al comma 1, nelle more dell'espletamento del primo corso-concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori

ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 11,47 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 22,93 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

5.15

PUGLISI, Elena FERRARA, FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato, per l'anno scolastico 2016/2017, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

5.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

«Art. 5-bis

1. È previsto un *equo* indennizzo per eventuali danni irreversibili derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge 210/1992».

5.0.2 (testo 3)/1

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO

All'emendamento 5.0.2 (testo 2), al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, sostituire le parole: «, è litisconsorte necessario AIFA» con le seguenti: «sono litisconsorti necessari l'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)».

5.0.2 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci)

1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e a ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da pone economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario AIFA.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.1000/1

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «fino a 20 unità di personale» con le seguenti: «fino a 5 unità di personale».

Conseguentemente al comma 1-bis apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «di euro 359.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 90.000»;*

b) *le parole: «di euro 1.076.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 269.000».*

5.0.1000/2

DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI

All'emendamento 5.0.1000, sostituire le parole: «20 unità» con le seguenti: «10 unità».

Conseguentemente:

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 359.000» con le seguenti: «euro 179.500».

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 1.076.000» con le seguenti: «euro 538.000».

5.0.1000/3

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 5.0.1000, al titolo dell'articolo 5-bis aggiungere le parole: «o da vaccinazioni obbligatorie».

5.0.1000/4

DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI

All'emendamento 5.0.1000, alla rubrica aggiungere, infine: «o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)».

5.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione)

1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.

2. All'attuazione del comma 2, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica».

5.0.700 (già 6.0.300)

RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 216, sono applicate a tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del presente decreto-legge».

5.0.701 (già 2.0.3)

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Indennizzo in favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "di cui al comma 1;" sono inserite le seguenti: "alle persone che, in qualità di congiunti, di appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivente *more uxorio* del soggetto già indennizzato ai sensi del presente articolo, abbiano riportato una lesione all'integrità psicologica, accertata dalla competente commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato";

b) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della salute con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto dai commi 1 e 2";

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative. La domanda di indennizzo da parte dei familiari che hanno riportato una lesione all'integrità psicologica, di cui al comma 4 dell'articolo 1, è imprescrittibile;

2) il comma 7 è abrogato";

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

2) al comma 2 dopo le parole: "sentito l'ufficio medico legale" sono inserite le seguenti: "e procedendo alla valutazione solo dei motivi proposti dal ricorrente";

2. Per i soggetti che hanno diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai quali è stata accertata dalla commissione medico-ospedaliera, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 210 del 1992, e che, in sede di ricorso al Ministero della salute, hanno subito la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia o del nesso causale non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Bandi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6.

6.1

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire il comma con il seguente:

«1. A decorre dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
- b) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165».

6.2 (id. a 6.3)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419».

Art. 7.

7.1

TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

7.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

7.3

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al comma 408 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alla realizzazione delle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e dei programmi vaccinali previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV)».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

MALAN, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, premesso che l'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie;

considerato che il comma 2 stabilisce che dall'introduzione, nell'articolo 1, comma 1, di numerosi nuovi vaccini obbligatori, per una platea di oltre otto milioni di persone, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

impegna il Governo a riferire al Senato, nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine dell'esame degli articoli, quale sia il costo dell'operazione e quali spese verranno ridotte per farvi fronte.

EMENDAMENTI

7.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Tit.

Tit.1/1

DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI

All'emendamento Tit. 1 sostituire le parole: «derivanti da» con le seguenti: «in materia di danni da vaccini e».

Tit.1/2

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO

All'emendamento Tit.1, sostituire le parole da: «derivanti» a: «somministrazione» con le seguenti: «per danno derivante da somministrazione di vaccini e».

Tit.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie derivanti da somministrazione di farmaci».
